

Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

Modifica del 14 novembre 2007

*L'Ufficio federale dell'agricoltura
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003¹ concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 4, frase introduttiva

Se, nel quadro di provvedimenti individuali, la superficie agricola utile computabile, assicurata a lungo termine, è ubicata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti agli investimenti sono presi in considerazione:

Art. 6 **Importo massimo degli aiuti agli investimenti per edifici
di economia rurale**

¹ Il contributo massimo per azienda per gli edifici di economia rurale è fissato nell'allegato 4 cifra III.

² Per gli aiuti agli investimenti si applica l'importo massimo secondo l'articolo 47 capoverso 1 OMSt.

³ Per gli edifici collettivi (comunità aziendali, comunità aziendali settoriali e comunità analoghe) si applica la somma degli importi massimi di cui ai capoversi 1 e 2 per ogni azienda partecipante alla comunità, calcolando le UBG computabili e l'importo massimo degli aiuti agli investimenti proporzionalmente alle quote di partecipazione.

Art. 7 cpv. 1 e 3

¹ Due o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo vengono sostenute finanziariamente se:

- a. la comunità è riconosciuta dal competente servizio cantonale;
- b. la comunità dispone di un volume di lavoro minimo espresso in USM secondo l'articolo 3 OMSt;

¹ **RS 913.211**

- c. ciascun socio gestisce un'azienda avente diritto ai contributi secondo il capitolo 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sui pagamenti diretti;
- d. viene concluso un contratto di collaborazione la cui durata minima corrisponde a 20 anni in caso di sostegno mediante contributi e alla durata del credito d'investimento in caso di sostegno unicamente mediante crediti d'investimento;
- e. in caso di dimissioni da parte di un socio prima della scadenza del termine di cui alla lettera d, la superficie e le possibilità di produzione prese in considerazione nel programma delle disposizioni computabile secondo l'articolo 10 OMS^t sono cedute ai soci restanti.

³ Se, in virtù dell'articolo 6 capoverso 2, sono stati erogati aiuti agli investimenti maggiorati ed è stato superato il sostegno individuale secondo l'articolo 6 capoverso 1, in caso di dimissioni anticipate da parte di un socio, gli aiuti agli investimenti vanno rimborsati proporzionalmente.

II

Gli allegati 1, 3 e 4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007

Ufficio federale dell'agricoltura:
Manfred Bötsch

Allegato 1
(art. 1)

Supplementi e coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera (USM)

Ramo aziendale	Unità	USM per unità
Supplemento: patate	ha	0,045
Supplemento: bacche, piante medicinali e aromatiche	ha	0,300
Supplemento: viticoltura con torchiatura in proprio	ha	0,300
Supplemento: colture di alberi di Natale	ha	0,045
Supplemento: serre con fondamenta fisse	ha	0,900
Supplemento: tunnel o letti di forzata	ha	0,450
Bosco di proprietà dell'azienda	ha	0,012
Vacche da latte nell'azienda d'estivazione	carico normale (CN)	0,015
Animali da reddito nell'azienda d'estivazione	carico normale (CN)	0,010

Nelle aziende d'estivazione, gli animali propri o di terzi possono essere computati unicamente se l'azienda d'estivazione appartenente all'azienda agricola è gestita a proprio rischio e pericolo.

Nel caso dell'orticoltura professionale i valori USM sono applicabili per analogia.

Allegato 3
(art. 3)

Costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie

Opera	Grado di difficoltà tecnica	Aliquota in franchi per km
Strada	contenuto	25 000
Strada	moderato	40 000
Strada	elevato	50 000
Prosciugamento		4 000

Di norma, per le strade si applica l'aliquota per le difficoltà tecniche contenute.

Le difficoltà sono moderate se sono dati almeno due dei criteri indicati di seguito:

- portanza del sottosuolo media (indice CBR medio <10 %), tuttavia prevalentemente stabile;
- terreno declive (pendenza media >20 %);
- sottosuolo umido, su gran parte della lunghezza sono necessarie condotte di drenaggio; evacuazione delle acque oltre il profilo possibile soltanto in misura limitata;
- materiale idoneo per lo strato portante e/o di usura non disponibile in prossimità della strada.

Le difficoltà sono elevate se sono dati almeno tre dei criteri indicati di seguito:

- portanza del sottosuolo esigua (indice CBR medio <5 %);
- gran parte del sottosuolo è soggetta a scoscendimenti o assestamenti («Flysch»);
- terreno ripido (pendenza media >40 %);
- sottosuolo intriso d'acqua, su tutta la lunghezza sono necessarie condotte di drenaggio, evacuazione delle acque oltre il profilo impossibile, indispensabili le derivazioni con tubazioni verso un ruscello;
- materiale idoneo per lo strato portante e/o di usura disponibile unicamente al di fuori della regione con conseguenti costi di trasporto elevati.

Allegato 4
(art. 5)

Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

I. Crediti d'investimento per l'aiuto iniziale

Unità standard di manodopera (USM)	Importo forfettario in franchi
0,75–0,99	90 000
1,00–1,24	100 000
1,25–1,49	110 000
1,50–1,74	120 000
1,75–1,99	130 000
2,00–2,24	140 000
2,25–2,49	150 000
2,50–2,74	160 000
2,75–2,99	170 000
3,00–3,24	180 000
3,25–3,49	190 000
3,50–3,74	200 000
3,75–3,99	210 000
4,00–4,24	220 000
4,25–4,49	230 000
4,50–4,74	240 000
4,75–4,99	250 000
≥5,00	260 000

Le USM vengono calcolate in virtù dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola, nonché dell'allegato 1.

Un aiuto iniziale al di sotto di 1,25 USM è accordato unicamente nelle regioni di cui all'articolo 3a capoverso 1 OMSt.

In caso di ripresa di un'azienda nel quadro di una comunità aziendale o comunità aziendale settoriale riconosciuta, l'aiuto iniziale è calcolato proporzionalmente alla quota di partecipazione dell'azienda alla comunità.

II. Crediti d'investimento per gli edifici d'abitazione

Elemento	Importo forfettario in franchi
Abitazione del capoazienda con alloggio per anziani	200 000
Abitazione del capoazienda	160 000
Alloggio per anziani	120 000

Il sostegno finanziario è limitato a due abitazioni per azienda (abitazione del capoazienda e alloggio per anziani).

Per il risanamento di abitazioni l'importo forfettario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi di costruzione in base alle offerte, ma al massimo all'importo forfettario per la costruzione di un nuovo edificio.

Se il risanamento avviene a tappe, il credito totale d'investimento per le abitazioni (saldo di precedenti risanamenti e nuovo credito d'investimento) non può superare l'importo forfettario massimo per azienda riportato nella tabella.

III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

1. Contributi

Elemento	Contributo federale in franchi per unità		
	Unità	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV
<i>Contributo massimo per azienda per la costruzione di edifici di economia rurale e singoli elementi:</i>			
Edificio di economia rurale senza stalla SSRA	Azienda	118 500	172 500
Edificio di economia rurale con stalla SSRA	Azienda	133 500	192 500
<i>Nuovo edificio di economia rurale o trasformazione equivalente</i>			
Nuovo edificio	Importo di base	7 500	10 000
Nuovo edificio senza stalla SSRA	UBG	1 850	3 250
Nuovo edificio con stalla SSRA	UBG	2 100	3 650
<i>Costruzione di singoli elementi</i>			
Stalla	Importo di base	5 000	7 000
Stalla senza SSRA	UBG	1 250	2 000
Stalla con SSRA	UBG	1 500	2 400
Fienile/silo	m ³	15,00	20,00
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m ³	22,50	30,00
Rimessa	m ²	25,00	35,00

2. Crediti d'investimento

Elemento	Unità	Credito d'investimento in franchi		
		Regione di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV
<i>Nuovi edifici di economia rurale o trasformazioni equivalenti</i>				
Nuovo edificio	UBG	8 000	5 000	5 000
Nuovo edificio SSRA	UBG	9 000	5 660	5 660
<i>Costruzione di singoli elementi</i>				
Stalla	UBG	5 000	3 300	3 300
Stalla SSRA	UBG	6 000	3 960	3 960
Fienile/silo	m ³	90	50	50
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m ³	110	75	75
Rimessa	m ²	190	115	115

3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento:

- In caso di costruzione di singoli elementi e di trasformazioni, la somma dei contributi parziali non può essere superiore all'importo forfettario per un nuovo edificio di economia rurale.
- L'importo di base viene erogato soltanto per nuovi edifici di economia rurale o per la costruzione dell'elemento stalla.
- Per gli animali non munti o non appartenenti alla specie bovina, il sostegno finanziario viene calcolato in base alla costruzione di singoli elementi.
- Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.
- Per il rinnovo del sostegno a edifici o elementi va applicata una deduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 5 e 46 cpv. 6 OMSt). Dall'aiuto massimo agli investimenti vanno dedotti almeno il resto del credito d'investimento per questi provvedimenti e il contributo federale *pro rata temporis* secondo l'articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt.

IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri

Elemento, parte dell'edificio, unità	Contributo federale in franchi		Credito d'investimento in franchi
	Azienda d'estivazione con 50 carichi normali al massimo	Azienda d'estivazione con oltre 50 carichi normali	
Importo massimo per UBG (somma degli elementi)	2 600	2 600	5 000
Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame giovane e fino a 59 vacche	20 000	21 100	55 000
Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 60 vacche	30 000	31 650	80 000
Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per vacca da latte	600	640	1 750
Stalla, compreso l'impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG	600	640	2 000
Porcile, compreso l'impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso (PSI)	180	190	450
Prima posta di mungitura e stand di mungitura mobile anziché nuova stalla, per vacca da latte	220	240	800
A partire dalla seconda posta di mungitura anziché nuova stalla, per vacca da latte	60	70	200

Disposizioni comuni per contributi e crediti d'investimento:

- a. Per sostenere finanziariamente locali ed impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio deve essere garantito a lungo termine un diritto di fornitura per almeno 900 kg di latte per vacca da latte.
- b. Per vacca da latte viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.

V. Crediti d'investimento per edifici di economia rurale per suini e pollame**Nuovi edifici compresi il deposito di foraggi e l'impianto per il deposito di concimi aziendali**

Specie animale	Unità	Credito d'investimento per unità in franchi	Credito d'investimento per unità, compreso il supplemento SSRA in franchi
Suini riproduttori, discendenti e verri compresi	UBG	5 600	6 600
Suini da ingrasso	UBG	2 700	3 200
Galline ovaiole	UBG	4 050	4 800
Pollame da allevamento e da ingrasso, tacchini compresi	UBG	4 800	5 700